



**COMUNE DI BOLOGNA**

---


 **Regione Emilia Romagna**

**PROVINCIA DI BOLOGNA**

---

Corso di formazione per  
**Guardie Ecologiche Volontarie**

**NORMATIVA SULLA PESCA**



**VILLA TAMBA  
CENTRO SERVIZI**



## 1999-2000

# Corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie

### **C.P.G.E.V.**

#### Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie - Bologna

Regione Emilia Romagna - L.R. 23/89

**Sede operativa:**

Villa Tamba  
Via Selva Pescarola, 26  
40131 Bologna  
Tel. e Fax 051/63.47.464

**Sede legale:**

Strada Maggiore, 80  
40125 Bologna  
C.F. 92018150372

**E-mail:**

gev@iperbole.bologna.it  
gev.bologna@tin.it

**SEDI PERIFERICHE:**

**S. Giovanni in Persiceto**

C/o Orto Botanico  
Vicolo Baciadonne, 1  
Tel. e Fax 051/82.21.08  
E-mail: gev.sangiovanni@tin.it

**S. Lazzaro di Savena**

Via Emilia, 302 - Località Idice  
Tel. e Fax 051/625.63.53  
E-mail: gev.sanlazzaro@tin.it

**Zona Montagna**


C.P. GEV  
40045 - Ponte della Venturina  
c/o biblioteca Berzantina)  
E-mail: gev.montagna@tin.it

**Zona Imolese**


Via Milana, 4 - Imola  
Tel. 0542/62.80.83  
Fax/Seg. 0542/629084  
E-mail: gev.imola@tin.it

**Zona Valle Samoggia**

Via Marconi, 70 - 40050  
Castelletto di Serravalle  
Tel. 051/6705190  
E-mail: gev.vallesamoggia@tin.it



# NORMATIVA SULLA PESCA



OGGETTO: L.R. N. 11 DEL 22-2-93 ART. 16. TESSERINO PER LA PESCA CONTROLLATA - DIRETTIVE E NORME DI ATTUAZIONE.

Prot. n. (APA/94/D-100AA)

---

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 16, che prevede tra l'altro, nell'ottica di una politica di regolamentazione dell'esercizio della pesca, che i pescatori che intendono esercitare la pesca nelle zone classificate "D", devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi;

Considerato che le diverse zone di pesca sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali, facendo riferimento a specie ittiche tipiche; per la zona "D" a salmonidi e timallidi, specie di particolare valenza naturalistica;

Ritenuto che l'istituzione del tesserino regionale di pesca controllata risponde all'esigenza di individuare altri importanti aspetti per la conoscenza e la programmazione del settore, tra i quali è opportuno sottolineare:

- la tutela della fauna ittica;
- la creazione di una banca dati e la conseguente anagrafe dei pescatori, con particolare riferimento alle acque classificate "D";
- la raccolta di dati statistici inerenti la presenza e lo sviluppo delle popolazioni ittiche, nonché la quantificazione dei prelievi di pesca;

Preso atto che i tesserini di pesca controllata vengono richiesti ai Comuni, ove scorrono acque classificate in zona "D", che si possono avvalere per il loro rilascio anche delle Associazioni Piscatorie;

Ritenuto quindi opportuno emanare le direttive, previste dall'art. 16, comma 5, della L.R. 22 febbraio 1993, in merito ai vari aspetti regolamentari;

Visti gli artt. 6 e 9 del R.R. 16 agosto 1993, n. 29 "Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna";

Vista altresì la deliberazione della Giunta n. 3544 del 27 luglio 1993 "Definizione degli orari di esercizio di pesca nelle acque interne, delle misure minime dei pesci, dei limiti giornalieri e stagionali del pescato e di altre disposizioni di cui alla L.R. 12 febbraio 1993, n. 11 (art. 16, comma 7)";

Considerato che l'entrata in vigore del tesserino è prevista per il 27 marzo p.v., giorno d'apertura della pesca ai Salmonidi;

Ravvisata quindi la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/53 n° 62;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Pesca ed Incremento della Pesca nelle acque interne, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la legittimità della presente deliberazione, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale prot. n. 9567 del 7 dicembre 1992;

Dato atto, inoltre, del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Produzioni Agricole in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica della deliberazione medesima, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19/11/1992, n. 41;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di istituire il tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi per i pescatori che intendono esercitare la pesca nelle zone classificate "D", emanando le seguenti direttive:

ART. 1

I pescatori che intendono esercitare la pesca in zona "D" debbono essere in possesso, oltre che della normale licenza di pesca in vigore, anche del tesserino regionale;

ART. 2

Tale documento viene rilasciato gratuitamente dai Comuni territorialmente interessati, anche avvalendosi delle Associazioni Piscatorie, sia ai pescatori residenti in Emilia-Romagna, sia a quelli residenti in altre regioni;

ART. 3

La Regione in occasione dell'apertura della pesca ai salmònididi e ai timallidi provvede a distribuire direttamente il tesserino ai Comuni ove scorrono acque classificate in zona "D";

ART. 4

Unitamente al tesserino verrà fornito un "modulo", in duplice copia, su cui saranno trascritti, preferibilmente a macchina e comunque in stampatello, al momento del rilascio dello stesso da parte dei Comuni o distribuito dalle Associazioni piscatorie, i dati anagrafici del richiedente;

ART. 5

Una copia del "modulo" (foglio azzurro) sarà trattenuta dai Comuni, l'altra (foglio bianco) dovrà essere inviata, entro la settimana successiva al rilascio, a cura dei Comuni, alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura, Servizio Produzioni Agricole; in caso di distribuzione del tesserino da parte delle Associazioni piscatorie, le stesse provvederanno a restituire tempestivamente ai Comuni le due copie del "modulo";

ART. 6

All'inizio della giornata di pesca, il pescatore deve scrivere nelle apposite caselle della pagine del corrispondente mese la data ed il codice del bacino idrografico che ritrova in legenda sul tesserino stesso;

ART. 7

Se la pesca, nella stessa giornata, viene effettuata in diversi bacini idrografici, si deve, nelle righe sottostanti, ripetere la data del giorno ed indicare il codice dei bacini;

ART. 8

Per ogni salmonide o timallide pescato, deve essere immediatamente barrata la casella corrispondente negli spazi appositamente riservati;

ART. 9

Sono vietate le cancellature e l'uso della matita;

ART. 10

In caso di smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato dal Comune che lo ha rilasciato, deve dimostrare di avere provveduto a denunciare il suddetto evento alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti; in caso di deterioramento del documento lo stesso dovrà essere consegnato al momento del ritiro del nuovo tesserino;

ART. 11

L'esercizio della pesca senza il tesserino e il ritiro improprio di più tesserini viene sanzionato con l'ammenda da lire 150.000 a lire 900.000, il sequestro e la confisca degli attrezzi e del pescato;

ART. 12

Al termine della stagione di pesca e comunque non oltre il mese di ottobre, il tesserino va restituito o inviato, a cura dell'interessato o delle Associazioni Piscatorie, al Comune che lo ha rilasciato, che dopo le opportune verifiche, lo invierà alla Regione Emilia-Romagna, Assessorato Agricoltura, Servizio Produzioni Agricole;

ART. 13

La mancata restituzione del tesserino utilizzato, accertata dai competenti uffici comunali e regionali, comporta l'impossibilità, da parte dell'interessato, di ottenere il rilascio di un nuovo documento per l'anno successivo.

a voti unanimi e palesi

delibera inoltre

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 49 della legge 10/2/53 n° 62, per i motivi di urgenza indicati in narrativa.

- - - - -

omissis

---

L'ASSESSORE SEGRETARIO: NIGRO SERGIO MICHELE ANTONIO

---

Copia conforme ad uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
DR. RENZO RUFFINI



COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Prot. N. 240/279

CONTROLLATA  
SENZA  
RINNOVIARE  
SECONDO DEL

25 FEB. 1994

ex art. 40 L. 10-2-1953, n. 62.

IL PRESIDENTE

OGGETTO: L.R. N. 11 DEL 22/02/93, ART. 13. DEFINIZIONE DELLE SPECIE ITTICHE APPARTENENTI ALLA FAUNA LOCALE DI CUI E' CONSENTITO IL RIPOPOLAMENTO, L'IMMISSIONE PER LA PESCA A PAGAMENTO E L'ALLEVAMENTO.

Prot. n. (APA/93/D-512AA)

---

#### LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna" ed in particolare l'art. 13 che prevede, nell'ambito di una politica di tutela della fauna ittica, che la Giunta regionale determini con apposita deliberazione le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento;

Visti altresì il Regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 "Attrezzi e modalità d'uso consentiti per la pesca, periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna" e la deliberazione della Giunta regionale n. 3544 del 27 luglio 1993, resa esecutiva dalla C.C.A.R.E.R. con prot. n. 2973/1930 nella seduta del 10 settembre 1993 "Definizione degli orari di esercizio di pesca nelle acque interne, delle misure minime dei pesci, dei limiti giornalieri e stagionali del pescato e di altre disposizioni di cui alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 (art. 16 - comma 7)";

Esaminati i dati forniti dagli studi preliminari effettuati per la predisposizione della Carta ittica, inerenti la presenza e la distribuzione delle specie ittiche sul territorio regionale, secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 11/93;

Ravvisata la necessità di distinguere tra:

- 1) specie ittiche destinate al ripopolamento delle acque interne, da individuarsi fra tutte quelle autoctone presenti in Emilia-Romagna;
- 2) specie ittiche destinate all'immissione per la pesca a pagamento, da individuarsi fra quelle comprese al punto precedente e quelle, anche alloctone ma da considerarsi

"naturalizzate", di particolare interesse ai fini della pesca sportiva;

- 3) specie ittiche destinate all'allevamento comprendenti, oltre alle specie autoctone, anche quelle ormai da tempo inserite nella tradizione produttiva emiliano-romagnola, il cui allevamento è risultato finora compatibile con la vita dell'ittiofauna autoctona;

Ritenuto pertanto di suddividere in tre distinti elenchi le specie ittiche, la cui immissione è finalizzata a tre differenti scopi;

Richiamato, in particolare, l'art. 26 della citata legge regionale, che al comma 6 prevede espressamente il divieto d'allevamento a scopo di ripopolamento di specie ittiche estranee alla fauna locale, indicate a norma dell'art. 13, comma 2, della medesima legge, con esclusione della carpa erbivora;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Pesca ed Incremento Pesca e Pesca Acquedotti, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la legittimità della presente deliberazione, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale prot. n. 9567 del 7 dicembre 1992;

Dato atto, inoltre, del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Produzioni agricole in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica della deliberazione medesima, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di definire, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. 11/93, mediante tre successivi distinti elenchi, le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento, l'immissione per la pesca a pagamento e l'allevamento:

- 1 - Specie ittiche di cui è consentita l'immissione a scopo di ripopolamento, pesca a pagamento e allevamento:

Alborella (*Alburnus alburnus alborella*)  
Anguilla (*Anguilla anguilla*)

Barbo canino (*Barbus meridionalis*)  
Barbo comune (*Barbus barbus plebejus*)  
Bottatrice (*Lota lota*)  
Carpa (*Cyprinus carpio*)  
Cavedano (*Leuciscus cephalus*)  
Cefalo (*Mugil cephalus*)  
Cheppia (*Alosa fallax*)  
Cobite (*Cobitis taenia*)  
Ghiozzo padano (*Padogobius martensi*)  
Gò (*Zosterisessor ophiocephalus*)  
Gobione (*Gobio gobio*)  
Lampreda di fiume (*Lampetra fluviatilis*)  
Lampreda di mare (*Petromyzon marinus*)  
Lasca (*Chondrostoma genei*)  
Latterino (*Atherina boyeri*)  
Luccio (*Esox lucius*)  
Muggine bosega (*Chelon labrosus*)  
Muggine calamita (*Liza ramada*)  
Muggine dorato (*Liza aurata*)  
Muggine musino (*Liza saliens*)  
Nono (*Aphanius fasciatus*)  
Orata (*Sparus aurata*)  
Passera (*Platichthys flesus luscus*)  
Persico reale (*Perca fluviatilis*)  
Pigo (*Rutilus pigo*)  
Rovella (*Rutilus rubilio*)  
Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*)  
Savetta (*Chondrostoma soetta*)  
Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*)  
Scazzone (*Cottus gobio*)  
Spigola (*Dicentrarchus labrax*)  
Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*)  
Storione cobice (*Acipenser naccarii*)  
Storione comune (*Acipenser sturio*)  
Storione ladano (*Huso huso*)  
Tinca (*Tinca tinca*)  
Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*)  
Trota fario (*Salmo trutta trutta*)  
Vairone (*Leuciscus souffia*)

- 2 - Specie ittiche di cui è consentita l'immissione a scopo di pesca a pagamento e allevamento:

Carassio (*Carassius carassius*)  
Carassio dorato (*Carassius auratus*)  
Carpa argento (*Hypophthalmichthys molitrix*)  
Carpa erbivora (*Ctenopharyngodon idella*)  
Carpa testa grossa (*Aristichthys nobilis*)  
Persico trota (*Micropterus salmoides*)  
Pesce gatto (*Ictalurus melas*)

Pesce gatto americano (*Ictalurus punctatus*)  
Salmerino di fontana (*Salvelinus fontinalis*)  
Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*, già denominata  
    *Salmo gairdneri*)

E' altresì consentita l'immissione del Pesce gatto (*Ictalurus melas*) nei campi di gara permanenti in occasione dello svolgimento di attività agonistiche

3 - Specie ittiche di cui è consentita l'immissione esclusivamente a scopo di allevamento:

Gambusia (*Gambusia holbrooki*)  
Persico sole (*Lepomis gibbosus*)  
Tutte le varietà ornamentali di carassio dorato e di carpa.

I Comuni e le Amministrazioni provinciali, competenti ai sensi degli articoli 24 e 26 della L.R. 11/93 al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'esercizio della pesca a pagamento e della piscicoltura, sono tenuti a controllare che le richieste di autorizzazione contengano l'elenco delle specie ittiche da immettere e che queste ultime rientrino fra quelle consentite dalla presente deliberazione.

Le Amministrazioni provinciali territorialmente competenti provvederanno ad emanare opportune direttive ai propri organismi di vigilanza, al fine di pubblicizzare il presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 30 della citata L.R. 11/93 i detentori di specie non consentite devono darne comunicazione entro trenta giorni alla Provincia ed adeguarsi alle disposizioni ricevute entro i successivi sessanta giorni.

La presente deliberazione della Giunta regionale sarà pubblicata per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

22 GIU. 1992

L'Assessore

18485

- Ai Sindaci dei Comuni dell'Emilia Romagna
- Ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali dell'Emilia Romagna
- Al Presidente del Circondario di Rimini
- Alle Associazioni Piscatorie Regionali


L O R O   S E D I

*M. N.*  
*del*

**OGGETTO: Disciplina del rilascio delle licenze di pesca -  
Modalità ed elementi di classificazione -  
Chiarimenti in ordine ai quesiti presentati.**

Il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne dell'Emilia Romagna è tutt'ora disciplinato dalla L.R. 10/7/78 n. 23; ciò non soltanto per il tipo di licenza che può essere rilasciato ma anche per tutti gli effetti tributari per l'applicazione della relativa tassa di concessione regionale.

Nella classificazione operata, la Regione non ha tenuto conto, nella sua legittima autonomia, del criterio di classificazione delle licenze assunto dallo Stato con il D.P.R. 1/3/61 n. 121 e successive modificazioni basato sul tipo di attrezzatura usata, ma ha posto come criterio essenziale di classificazione le finalità dell'attività di pesca, distinguendo nei casi in cui essa è esercitata professionalmente oppure per attività di svago e pratica sportiva.



Conseguentemente il legislatore regionale ha istituito con la legge sopracitata soltanto due tipi di licenze classificate A e B da rilasciare rispettivamente ai pescatori di professione e ai pescatori dilettanti; successivamente con circolare n. 15646 G2 del 21/3/79 venne precisato che "in mancanza di una previsione legislativa specifica riguardante gli stranieri che esercitano la pesca, agli stessi non possono che applicarsi le norme generali, e pertanto i suddetti vanno inclusi, ai fini del tipo di licenza da rilasciare, tra i pescatori dilettanti".

Tale normativa ha previsto, quindi, rielaborando organicamente la materia, solo due tipi di licenza ricomprendendo in esse tutti i casi che in proposito si possono verificare.

L'entrata in vigore il 1 gennaio 1992 del decreto legislativo n. 230/91 ha comportato, in materia di pesca, l'insorgere di alcuni equivoci circa l'applicazione delle tasse di concessione regionali e numerose richieste di chiarimenti da parte di pubbliche amministrazioni e di privati.

E', pertanto necessario chiarire che sono da considerare attualmente valide le disposizioni recate dalla legislazione regionale vigente nella materia e quindi le indicazioni inerenti le licenze di tipo A e B i cui importi, per l'anno 1992, sono rispettivamente di lire 84.500 e lire 44.000.

Va però segnalato che, sussistendo qualche dubbio interpretativo circa l'applicabilità della normativa statale alla normativa regionale, sono in corso approfondimenti giuridici sull'argomento e che, qualora si rendesse necessario apportare cambiamenti sostanziali alle attuali disposizioni, ne verrà data tempestiva informazione.

Distinti saluti.


L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA  
E ALIMENTAZIONE

Angiolino Mini



L'ASSESSORE AL BILANCIO  
E AFFARI GENERALI

Carlo Perdoni





**Ministero delle Risorse  
Agricole, Alimentari e Forestali**  
CORPO FORESTALE DELLO STATO  
Coordinamento Provinciale di Bologna

Bologna, li 19 FEB. 1994

Prot. n.1243  
Posiz. VI-1/3  
All.:Uno

*1.9 perso*

Ai Comandi Stazione Forestali  
L O R O S E D I

Al Gruppo Meccanizzato A.I.B.  
PORRETTA TERME

e,p.c. Al Coordinamento Distrettuale  
del C.F.S. PORRETTA TERME

" " All'Amministrazione Provinciale  
SERVIZIO PESCA  
Via Strada Maggiore, 80  
B O L O G N A

" " Al C.O.R.A.I.B.  
B O L O G N A

6841  
del 8 MAR. 1994



OGGETTO: Sanzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne.

Si fa seguito alla nota coordinamentale n.2827 del 26.03.1993 per comunicare che, dopo l'approvazione del regolamento regionale 16.8.93,n.29 (B.U. n.71 del 18.8.93) e della Delibera di Giunta Regionale n.3544 del 27.7.93 (B.U.n.86 del 13.10.93 che si allega in copia), le disposizioni e i divieti previsti dalla nuova legge regionale n.11/1993, trasmessa con la nota di cui sopra, sono applicabili a tutte le sanzioni amministrative essendo stata totalmente abrogata la precedente legge sulla pesca n.25/1979.

Tutte le sanzioni amministrative in materia di pesca sono tornate di competenza della Provincia, compreso quelle inerenti alla licenza di pesca.

Rimane di esclusiva competenza della Regione di residenza del trasgressore la sanzione tributaria per evasione delle tasse di concessione regionale sulla licenza medesima.

Di conseguenza anche la circolare n.6927 del 17.9.91 a firma del Presidente della Giunta Regionale deve essere modificata come segue:

- 1)- In caso di esercizio di pesca da parte di persona non titolare di regolare licenza, l'organo accertatore redigerà n.2 verbali di cui: uno da inviare all'Amm. Prov.le completo dell'importo sanzionatorio in misura ridotta e degli atti di notifica per l'illecito commesso e l'altro da inviare all'Ufficio Tributi della Regione di residenza per l'applicazione delle sanzioni dovute alla evasione delle tasse di concessione regionale.
- 2)- In caso di esercizio di pesca da parte di persona titolare di licenza di pesca ma sprovvista di regolare versamento annuale delle tasse di concessione regionali, l'organo accertatore invierà copia del verbale di accertamento al solo Ufficio Tributi Regionale di residenza del trasgressore (N.B. i verbali diretti all'Ufficio Tributi non devono essere notificati, sarà cura dello stesso Ente procedere in merito).
- 3)- In caso di esercizio di pesca da parte di persona titolare di licenza di pesca, ma sprovvisto del documento al momento del controllo, l'organo accertatore invierà il verbale all'Amm.ne Prov.le ai sensi dell'art.16, 8° comma - lettera b, applicando l'importo di lire 25.000 (pari a 1/3 del massimo).

Si fa inoltre presente che ai sensi del 4° comma dell'art.27 della citata legge è stato introdotto l'istituto della "recidività".

Si rimane ,come al solito, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL COORDINATORE

(Isp.G.Dr.Piergiovanni VENTURI)



